

Inviata tramite e-mail PEC all'indirizzo:
Roma, 03/04/2023

Amministrazione straordinaria grandi imprese: **ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA A.N.C.R.** - Num/Anno: **##STATO DI INSOLVENZA N. 1/2023 ##**

E-mail PEC: **as1.2023catania@pecamministrazionestraordinaria.it**

Ai sensi dell'art. 22 Decreto legislativo n. 270/1999 comunico che il Tribunale di Catania con **SENTENZA##** depositata in Cancelleria il **26/01/2023** ha dichiarato lo stato di insolvenza della società **ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA A.N.C.R.**, con sede legale in Belpasso CT, Contrada Ferrara Sottana, snc 95032 Cod.Fisc. 00604960864 P.Iva 00604960864, Giudice Delegato Alessandra Bellia e Commissario il sottoscritto.

L'udienza per l'esame dello stato passivo è stata fissata per il giorno 13/06/2023, alle ore 09:30 avanti il predetto Giudice Delegato nel suo ufficio presso il Tribunale di Catania.

La domanda di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, si propone con ricorso, che può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte o da un legale fornito di procura, ed è formato ai sensi di legge.

Detto ricorso va trasmesso al sottoscritto Commissario all'indirizzo di posta elettronica certificata **as1.2023catania@pecamministrazionestraordinaria.it**, unitamente ai documenti giustificativi del diritto vantato **almeno quaranta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo**.

Le domande presentate successivamente a detto termine, e non oltre il termine di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello Stato Passivo, saranno considerate tardive e come tali saranno trattate. Decorso questo ultimo termine e, comunque, fino all'esaurimento di tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare, le domande tardive saranno ancora ammissibili purché venga dimostrato che il ritardo è dipeso da causa non imputabile al creditore.

Il ricorso dovrà contenere:

1. l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore;
2. la determinazione della somma (capitale e relativi interessi) che si intende insinuare al passivo ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendica (*petitum*);
3. la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda (*causa petendi*);
4. l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione vantato, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
5. l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al Commissario.

Si rammenta poi che:

- il ricorso è inammissibile se è omesso o assolutamente incerto uno dei requisiti di cui ai numeri 1), 2) o 3) di cui sopra;
- il credito è considerato chirografario se è omesso o assolutamente incerto il requisito di cui al numero 4) ;
- se è omessa l'indicazione di cui al n. 5, nonché nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria, a norma del secondo comma dell'art. 31 bis L.F., il cui primo comma dispone che le comunicazioni ai creditori e ai titolari di diritti sui beni che la legge o il giudice delegato pone a carico del Commissario sono effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata da loro indicato nei casi previsti dalla

legge;

- le domande inviate al Commissario in formato cartaceo, anziché digitale, non saranno esaminate in quanto il ricorso che le contiene è irricevibile;
- le domande, in formato cartaceo, depositate o inviate a mezzo posta alla cancelleria, così come anche le domande inviate con modalità telematica direttamente alla cancelleria, non saranno esaminate in quanto il ricorso che le contiene è irricevibile;
- il messaggio contenente il ricorso e la copia dei documenti allegati deve essere spedito esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata, di cui può essere titolare la parte che propone la domanda, ma anche un altro soggetto;
- i creditori che vorranno presentare osservazioni al progetto di stato passivo depositato in cancelleria e presentare documentazione integrativa potranno farlo esclusivamente mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata del Commissario sopra indicato entro il termine di cinque giorni prima dell'udienza di verifica.

Ai creditori che vantano anche diritti sulle cose mobili o immobili del fallito, si consiglia la presentazione di domande separate per l'ammissione del credito al passivo, e per la rivendica o la restituzione.

Si segnala che se il bene o i beni oggetto della domanda di rivendica o restituzione non sono stati acquisiti all'attivo della procedura perché non si trovano più nel possesso dal giorno della dichiarazione di insolvenza, e il Commissario non può riprenderli, potrà essere insinuato nel passivo il credito per il valore che la cosa aveva alla data della dichiarazione di insolvenza e che, pur se presentata domanda di rivendica o restituzione, si potrà modificare la stessa e chiedere l'ammissione al passivo del controvalore del bene alla data di apertura del concorso fino all'udienza di Stato Passivo.

Se il possesso dei beni rivendicati o chiesti in restituzione è cessato dopo l'apposizione dei sigilli, o comunque è stato perso e/o venduto dal Commissario dopo averlo acquisito, si potrà chiedere l'integrale pagamento del valore della cosa, e che tale valore sia corrisposto in prededuzione.

Si rammenta che, ciascun creditore, con la domanda di ammissione al passivo, o con altra precedente comunicazione, può dare la propria disponibilità ad assumere l'incarico di membro del Comitato dei Creditori.

Si invita il creditore a presentare su file distinti e separati la domanda di insinuazione allo Stato Passivo e gli eventuali allegati.

Lo scrivente Commissario rimane a disposizione per fornire, a mezzo e-mail che cortesemente e tempestivamente Vorrete comunicare, tutte quelle utili notizie necessarie per consentire di depositare una tempestiva, puntuale e valida domanda di ammissione allo Stato Passivo.

Ai sensi della Legge 221/2012, con la presente:

- Si comunica che l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura di cui sopra, al quale rivolgervi in futuro, è **il** seguente:

as1.2023catania@pecamministrazionestraordinaria.it

- Si invita a comunicare all'indirizzo di cui sopra il Vostro indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura;
- Si avverte di rendere nota ogni successiva variazione e che in caso di omessa indicazione le comunicazioni saranno eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

Informazione ulteriore:

È stato predisposto un sistema informativo che permetterà ai creditori di acquisire notizie sulla procedura mediante internet. Per ottenere ciò è necessario che ogni creditore che lo desidera si registri nell'area riservata ai creditori del sito **www.portalecreditori.it**, utilizzando il seguente codice creditore assegnato:

CODICE DI ACCESSO: q7e24zbs52m712 *attenzione: i caratteri sono tutti minuscoli*

Connettendosi al sito si otterranno le informazioni che lo scrivente riterrà opportuno pubblicare. Si precisa che questa metodologia ha natura di "strumento informativo", ma non si sostituisce agli adempimenti ed alle attività proprie della cancelleria fallimentare presso il Tribunale, che rimane l'ufficio di riferimento e custode degli atti della procedura.

Cordiali saluti.

il Commissario
Prof. Stefano D'Addona